

# Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Paluzza

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA in seconda convocazione

Questo giorno 16 (sedici) dicembre 2023 alle ore 18,00 a Paluzza – via Gregorio da Montelengo nella sede sociale si è riunita in 2<sup>a</sup> convocazione l'assemblea dell'associazione sportiva dilettantistica "Tennis Club Paluzza".

per discutere e per deliberare argomenti di natura straordinaria ed ordinaria

### ORDINE DEL GIORNO – PARTE STRAORDINARIA

**1) Modifica dello statuto sociale per ulteriore adeguamento normativo e migliorie funzionali (lettura, discussione e votazione – delibere conseguenti, immediata esecutività).**

o o o o o

A norma di statuto l'assemblea in seconda convocazione è presieduta dal Presidente in carica **Alberto Orsaria** che verificata la rituale convocazione dell'odierna assemblea con avviso recante l'ordine del giorno recapitato agli associati ai sensi dell'art. 6 dello Statuto con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 16 (sedici) dicembre 2023 alle ore 17,30, accertata la presenza di n° 6 (sei), come da separato elenco con firma di presenza, dichiara validamente costituita l'odierna assemblea.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante l'associato **Silverio Giovanni**.

Si dà atto della presenza dei seguenti associati per i quali è pure verificata la regolarità del versamento della quota associativa: Alberto Orsaria, Teodori Roberto, Muser Federica, Silverio Giovanni, Silverio Giuseppe, Kaspar Alessandro.

Non essendoci opposizioni o contestazioni si procede all'escussione dell'ordine del giorno.

### ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA

**1) Modifica dello statuto sociale per ulteriore adeguamento normativo e migliorie funzionali (lettura, discussione e votazione – delibere conseguenti, immediata esecutività)**

Il Presidente, informa che il Tennis Club Paluzza, deve nuovamente effettuare l'aggiornamento di alcune parti dello statuto poiché nell'ambito della riforma dello Sport attuata con il D.Lgs. n. 36/2021 e n. 39/2021, più volte modificati e con rinvii nell'entrata in vigore e sulla base delle indicazioni operative emanate nel frattempo, ci sono delle previsioni specifiche che gli statuti devono avere affinché le associazioni sportive dilettantistiche possano essere iscritte al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (c.d. R.A.S.D.) istituito presso il Dipartimento dello Sport - struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri - gestito dalla Società Sport e Salute -.

In relazione a ciò viene sottoposta agli associati la proposta di aggiornamento dello statuto che viene distribuito agli associati nella bozza predisposta mentre il segretario provvede alla lettura di tutti i 17 articoli che lo compongono provvedendo articolo per articolo ad evidenziare i motivi presupposti e le differenze rispetto al testo vigente dello statuto.

Dopo la lettura ed il commento approfondito della nuova bozza di statuto ed esaurito il sereno dibattito che ne è conseguito, all'unanimità è approvata la revisione dello Statuto sociale nel testo che per chiarezza viene riportato integralmente nella versione definitivamente approvata (con le parti modificate evidenziate in **grassetto**) versione che viene, contestualmente all'approvazione, dichiarata immediatamente esecutiva con mandato al Presidente di procedere alla registrazione del presente verbale all'Agenzia delle Entrate.

REGISTRATO a TOLMEZZO, il 22/12/2023

Al n° 371 SEZIONE PRIVATI N.A.

Liquidati e consegnati in pari data 22/12/2023

Il Funzionario 3° area

INGRID TASSI

firmato e delegato dal Direttore Provinciale

Paolo De Luca

## STATUTO DELL'ASD TENNIS CLUB PALUZZA

### Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Club Paluzza". L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con la promozione e lo svolgimento in forma stabile, prevalente e principale l'organizzazione e la gestione dell'attività sportiva dilettantistica del tennis in tutte le forme ed espressioni, anche agonistiche, fisiche e motorie, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività dilettantistica, secondo le norme della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), della quale accetta Statuto e Regolamenti.

L'Associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.

In tale contesto l'Associazione si propone, a titolo **indicativo e non esaustivo**:

- a) di consentire la pratica libera, agonistica e non del tennis anche tramite l'istituzione di corsi;
- b) di promuovere, **organizzare** e gestire esclusivamente nel campo tennistico, competizioni, conferenze, dibattiti, feste, dimostrazioni, gare, incontri, raduni, seminari, *stages*, partecipando con propri associati ad analoghe iniziative di altre Associazioni o Enti;
- c) di curare la preparazione tecnico sportiva, fisica e psicologica degli Atleti e dei Soci **inclusa la formazione, la didattica e l'assistenza all'attività dilettantistica**;
- d) di favorire ogni valida iniziativa diretta all'approfondimento ed all'ampliamento delle conoscenze nel campo del Tennis;
- e) di organizzare gite, trasferimenti e viaggi per Soci, sia in Italia che all'estero, al fine di svolgere ed integrare le attività di cui ai punti a), b), c), d);
- f) L'Associazione potrà porre in essere, sia pure in maniera accessoria, secondaria e strumentale, sussidiaria e non prevalente, rispetto al conseguimento dei propri scopi e finalità istituzionali, operazioni di altra natura, anche commerciale. A titolo **indicativo e non esaustivo**:
  - partecipare, aderire o collaborare con altri enti, istituzioni, società o associazioni aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio;
  - svolgere le attività in precedenza indicate anche a favore di terzi non associati, enti e società pubblici o privati;
  - costruire, ampliare, attrezzare, migliorare o gestire impianti sportivi funzionali alle attività Associative;
  - ricevere sponsorizzazioni, svolgere attività promo pubblicitarie, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché la gestione di impianti e strutture sportive;
  - compiere ogni altra operazione di carattere mobiliare, immobiliare o finanziario necessaria o utile al raggiungimento degli scopi e delle finalità Associative.
- g) L'Associazione potrà, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività Associative.
- h) Per il raggiungimenti degli scopi sociali, l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori e di volontari sportivi, prestazioni che potranno essere svolte anche da parte dei Soci e dei membri del Consiglio direttivo, al ricorrere dei necessari presupposti di fatto e di diritto e nei limiti previsti dal D. Lgs 36/21;

I colori sociali sono il rosso ed il giallo.

La sede sociale è a Paluzza, presso l'ufficio attiguo ai campi di gioco, in via Gregorio da Montelongo.

### Art. 2 - STATUTO

Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dall'Assemblea. Per quanto di competenza sono soggetti all'approvazione della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

L'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva a cui l'Associazione è affiliata o intende affiliarsi.

**Art. 3 - SOCI**

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche di ambo i sessi che pratichino o intendano **praticare** l'attività tennistica.

I soci si distinguono in:

- a) ordinari
- b) ordinari -juniores

I Soci ordinari sono quelli regolarmente ammessi a norma del presente Statuto.

I Soci ordinari-juniores sono quelli ammessi a norma del presente Statuto e che al 1 gennaio dell'anno in corso non hanno compiuto i 18 (diciotto) anni e che quindi hanno la qualificazione di juniores per prerogative federali e sportive. In ogni caso con il compimento della maggiore età al Socio ordinario-juniores competerà pure il diritto all'elettorato passivo.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento delle quote sociali;
- c) accettazione senza riserve del presente Statuto;
- d) **assenso del Consiglio Direttivo alla domanda di ammissione.**

Ai fini dell'adesione all'Associazione, a chiunque ne abbia interesse e ne riconosca scopi e finalità, viene preliminarmente fornita un'informativa Associativa di sintesi unitamente alla copia anche in formato informatico o con indirizzo link per la libera consultazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni al fine di favorire in piena trasparenza la comprensione effettiva degli scopi, finalità dell'Associazione, condizioni e termini di ammissibilità, diritti e doveri dei Soci e tutte le norme che regolano il rapporto Associativo.

Solo successivamente, l'aspirante Socio presenta domanda d'ammissione al Consiglio Direttivo che può delegare al proprio interno le attività istruttorie per decidere sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse Associativo svolte.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme che già conosce dello Statuto sociale, dei regolamenti delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza dell'Associazione, dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita Associativa.

La domanda di ammissione si considera deliberata favorevolmente dal Consiglio Direttivo e tacitamente accolta allo scadere dei 5 (cinque) giorni successivi alla presentazione se durante l'istruttoria non emergono validi elementi che non lo consentano.

Con il verificarsi delle condizioni per l'accoglimento della domanda il nuovo aspirante socio acquisisce il relativo status e deve essere iscritto nel libro dei soci.

Qualora, invece, per qualsiasi motivo, la fase istruttoria d'ammissione non dovesse concludersi entro il termine di 5 (cinque) giorni previsti o dovessero emergere la necessità di approfondimenti o valutazione di situazioni che non consentano di concludere l'iter per la valutazione dell'ammissione, previa informativa interlocutoria sospensiva da comunicare all'aspirante Socio prima dello scadere dei previsti 5 (cinque) giorni, il termine per l'esame istruttorio viene prorogato di altri 25 (venticinque) giorni entro i quali il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o l'eventuale rigetto motivato, in tale caso quest'ultimo andrà comunicato per iscritto, all'aspirante Socio entro i 15 (quindici) giorni successivi alla delibera.

Contro il rigetto all'ammissione l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea ordinaria si pronuncia in via definitiva.

Le domande di ammissione di soggetti minorenni dovranno essere presentate e sottoscritte dall'esercente la patria potestà che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci; le cariche associative sono elettive e tutti i Soci possono esservi nominati se di maggiore età.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Il Socio ha diritto di partecipare alle attività, frequentare i locali dell'Associazione, di utilizzarne l'attrezzatura, le strutture e di partecipare all'attività di Settore.

Ha altresì diritto di voto per l'approvazione e la modificazione del presente Statuto e dei Regolamenti; per la nomina degli Organi direttivi dell'associazione e per quanto è di competenza dell'Assemblea dei Soci.

La partecipazione del Socio alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti i Soci.

Ogni socio maggiorenne può liberamente essere eletto negli Organi amministrativi dell'Associazione.

A ciascun Socio spetta 1 (uno) solo voto (art.2532, 2° comma C.C.).

Per i Soci minorenni il diritto di voto è esercitato da uno dei genitori o comunque dei soggetti cui spetta la potestà genitoriale.

**I Soci hanno il dovere di:**

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare le quote associative ed eventuali contributi aggiuntivi finalizzati anche in funzione di specifiche attività o utilizzi delle strutture in favore di singoli Soci nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative così come le quote ed i contributi aggiuntivi versati dai Soci non sono rimborsabili, né trasferibili e non sono rivalutabili.

Il rapporto associativo è personale e non è cedibile né trasmissibile ad alcun titolo né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Il Socio è tenuto al pagamento anticipato:

- del tesseramento alla Federazione ed agli eventuali Enti di Promozione;
- dell'Assicurazione;
- della quota associativa annuale;
- dei corrispettivi specifici per le attività praticate nell'ambito degli scopi istituzionali;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

I soci si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia: tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo ed in ulteriore istanza alla Federazione Italiana Tennis.

#### **Art. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE**

La qualifica di socio si perde:

a) decesso;

b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre mesi) prima della fine dell'esercizio sociale; in tale caso il recesso ha effetto allo scadere dell'esercizio incorso.

c) Manifestazione implicita di volontà di non far più parte dell'Associazione in seguito al mancato pagamento della quota associativa annuale entro l'ultimo termine perentorio dilatorio del 28 febbraio di ogni nuovo esercizio sociale rispetto a quello per il quale l'associato risulta in regola con il versamento della quota associativa. L'associato che non assolve a tale adempimento perde automaticamente lo status di associato al verificarsi della condizione risolutiva del mancato pagamento. Tale evento non necessita di comunicazioni al diretto interessato.

E' in ogni caso prevista la possibilità di presentare successivamente una nuova domanda di ammissione.



Il Consiglio Direttivo ricorda tale obbligo di rinnovo del pagamento a tutti i Soci entro il 30 novembre dell'anno sociale in corso in modo di favorire un termine congruo per eseguire il versamento.

Il Socio può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità come ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, quando l'associato con la propria condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'Associazione, destabilizza la normale vita Associativa o costituisce ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il Socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il Socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria decide in via definitiva.

L'associato receduto, escluso o comunque cessato non ha diritto al rimborso del capitale versato, alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul Fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione e così anche gli eredi dell'associato deceduto o altri aventi causa.

#### **Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- a) Assemblea Generale;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Organo Revisione.

#### **Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea **ordinaria** degli associati deve essere convocata almeno 1 (una) volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, ed è costituita

**in prima convocazione con il quorum della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza mentre, trascorsa mezz'ora dalla prima,**

**in seconda convocazione con qualsiasi quorum e delibera a maggioranza semplice** dei votanti maggiori di età, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma, del C.C., sulle seguenti materie:

- 1) - approvazione **del rendiconto finanziario o** bilancio economico e finanziario consuntivo;
- 2) - approvazione del bilancio di previsione;
- 3) - elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti;
- 4) - modifiche statutarie;
- 5) - approvazione dei regolamenti;
- 6) - programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- 7) - ogni altro argomento di interesse dell'associazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame.

Per la validità della sua costituzione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è sovrana ed è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento quota Associativa annuale.

L'Assemblea è sovrana ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione, oltre ad essere affissa nella sede dell'Associazione e pubblicata sul sito WEB se presente, deve pervenire per iscritto ai Soci tramite lettera o email, o altra modalità idonea, specificamente autorizzata dall'Associato, almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data della riunione o, in caso di particolare urgenza, 3 (tre) giorni prima della data di riunione, con specifica indicazione dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 1 (una) ora dopo la prima convocazione.

La comparizione spontanea di tutti gli associati e la non opposizione alla trattazione dell'ordine del giorno sana il mancato rispetto delle formalità di cui sopra.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante con voto a scrutinio segreto.

E' escluso il diritto di voto per l'approvazione dei bilanci e rendiconti, anche preventivi, da parte dei Consiglieri che ne hanno redatto le bozze, i progetti e proceduto alla loro approvazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante con funzioni di segretario a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione. I lavori sono constatati da un processo verbale; detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta ed in ogni caso resterà affisso per la disponibilità di tutti presso la sede sociale fino alla conclusione dell'assemblea successiva.

Il Presidente dell'Assemblea designa a sua volta tra i presenti il Segretario, che redigerà il processo verbale, e due scrutatori, per il controllo delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare con i dati fornitigli dalla segreteria ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea ed il numero dei voti validi presenti.

Tranne che nei casi specificatamente contemplati, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

## **Art. 7 - ELEGGIBILITA', INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'**

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Sono fatte salve ai sensi di legge le cause di ineleggibilità previste dalle leggi ed in particolare dal vigente art. 2382 del Codice Civile (interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).

Sono pure fatte salve ai sensi di legge le incompatibilità ed i divieti a carico dei consiglieri-amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dall'Autorità sovraordinata.

Sulla base di un principio di ragionevolezza e coerenza sistematica in relazione alla capacità di agire e l'assunzione di responsabilità, il Socio minorenni, non è eleggibile (elettorato passivo) quale membro degli organi direttivi dell'Associazione.

Neppure il genitore può essere eletto in rappresentanza del figlio minore essendo il diritto all'elettorato passivo un diritto personale del socio/associato.

I membri del Collegio dei Revisori non possono rivestire altra carica sociale.

Tutti gli incarichi sono gratuiti, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le proprie funzioni, ed hanno la durata di 2 (due) anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

## Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Associazione, e da 4 (quattro) Consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo della Associazione e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente su convocazione del Presidente, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori.

La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. Quando venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, in presenza delle incompatibilità e dei divieti a carico dei consiglieri-amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dall'Autorità sovraordinata ed in ogni caso per qualsiasi altra causa d'incompatibilità prevista dall'ordinamento giuridico.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Presidente deve dare specifica informativa, sulle suddette cause di ineleggibilità, incompatibilità e divieti a ricoprire la carica di Consigliere e fare presente che queste cause ostative non devono essere presenti al momento dell'elezione e neppure insorgere successivamente, pena la decadenza dalla Carica.

I consiglieri eletti devono dichiarare al momento dell'elezione e prima di accettare la carica l'inesistenza di della cause ostative suddette.

Qualora a carico dei Consiglieri eletti dovessero emergere successivamente all'elezione anche sola una fra le cause ostative di ineleggibilità o di incompatibilità o di divieti di cui ai precedenti art. 7 comma 2 e 7 comma 3, tacite al momento dell'elezione o insorte successivamente alla stessa, non sterilizzati o resi inefficaci con la non accettazione dell'elezione o con tempestive ed indifferibili dimissioni dalla carica di Consigliere, oltre agli effetti di decadenza dalla carica previsti dallo Statuto non appena tali cause giungano alla conoscenza dell'Associazione, qualora per l'insorgenza di tali cause ostative non prontamente seguite dalle dimissioni da parte del Consigliere interessato, conseguissero a carico dell'Associazione stessa, ai loro Consiglieri o Soci dei danni, sanzioni, recuperi fiscali, oneri o pesi di qualsiasi tipo conseguenti alla perdita di status fiscali, agevolazioni o

inquadramenti di settore, revoche di contributi, sovvenzioni, ecc., insorgerà a carico del Consigliere non tempestivamente dimesso o dichiarato decaduto la responsabilità risarcitoria a fronte di tutto quanto l'Associazione, Consiglieri e/o Soci, eventuali organi di controllo o revisione, fossero chiamati a sostenere, pagare o rimborsare senza che possano essere opposti limiti o eccezioni da parte del Consigliere che con la propria condotta omissiva o non tempestiva cagioni conseguenze di natura patrimoniale ed economica a carico dell'Associazione.

I termini di prescrizione per agire in via di rivalsa nei confronti Consigliere non tempestivamente dimesso o dichiarato decaduto responsabile di eventuali danni decorrono da quando l'Associazione, Consiglieri, Soci o gli Organi di Controllo o Revisione, sono notiziati formalmente delle azioni di recupero a loro carico, in una o più volte, e l'azione potrà essere esercitata o la prescrizione interrotta entro 5 (cinque) anni da tali notifiche.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono effettive, completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, tra i quali:

- tenere le scritture contabili, predisporre il bilancio/rendiconto-finanziario (a seconda della tipologia prevista dalle normative vigenti applicabili) preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e proporre all'Assemblea le linee consuntive e preventive dell'attività istituzionale, sportiva e gestionale dell'Associazione;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- nominare il Vice Presidente, il Segretario ed assegnare altri incarichi;
- fissare le quote sociali annuali;
- in occasione di incontri intersociali, designare gli atleti, e nominare i capitani;
- autorizzare i singoli atleti che intendono partecipare a manifestazioni sportive in rappresentanza dell'Associazione;
- proporre le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento.
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

#### **Art. 10 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti, con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 - IL VICE PRESIDENTE**

Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza di voti il Vice Presidente, scegliendolo fra i suoi componenti; il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

#### **Art. 12 - IL SEGRETARIO - CASSIERE**

E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Assemblea, dirige l'amministrazione sociale, si incarica della esazione delle entrate e della tenuta dei libri, compreso quello dei soci.

#### **Art. 13 - ORGANO REVISIONE**



L'assemblea periodicamente, funzionalmente al proprio sviluppo e alla complessità dell'attività, delibera se istituire o meno un organo monocrato o collegiale (tre membri) a cui delegare compiti di revisione e controllo.

Nel caso ne sia deliberata l'istituzione, l'Organo di Revisione sarà votato ed eletto dall'Assemblea, dopo l'elezione del Consiglio Direttivo, nell'ambito degli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

L'Organo di Revisione eletto dall'Assemblea dura in carica per il corrispondente periodo di carica deciso per il Consiglio Direttivo, ed i componenti sono rieleggibili, e durano in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea che provvederà all'elezione, se del caso, del nuovo Organo di Revisione.

In caso di vacanza di uno o più posti in seno all'Organo di Revisione, i posti saranno surrogati a scorrimento dagli Associati che hanno ricevuto più voti che seguono immediatamente l'ultimo eletto come Revisore. Nel caso di parità di voti, con incapienza di posti da surrogare ed in assenza di rinunce preventive, il ballottaggio sarà svolto con estrazione svolta in una riunione del Consiglio direttivo alla presenza dei soggetti in ballottaggio con operazioni verbalizzate.

### **Art. 14 - PATRIMONIO E BILANCIO/RENDICONTO FINANZIARIO**

L'Associazione si sostiene con le quote versate dai Soci, con i corrispettivi percepiti per l'esercizio dell'attività istituzionale e con quelli accessori e secondari, e con contributi, erogazioni, lasciti, donazioni che da qualsiasi ente o privato possono ad essa pervenire.

Le somme versate dal Socio ai sensi del presente Statuto non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota annuale non è rivalutabile, è intrasmissibile e non è rimborsabile.

L'esercizio economico-finanziario coincide con l'Anno civile.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fatte salve eventuali destinazioni o distribuzioni imposte dalle leggi, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di risorse, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, Consiglieri, altri componenti degli organi sociali e loro aventi causa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

E' fatto espresso obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione per motivi ed attività finalizzate alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio consuntivo annuale potrà essere costituito da un rendiconto-finanziario oppure, secondo gli obblighi normativi eventualmente imposti, da:

- a) conto economico e situazione patrimoniale;
- b) rendiconto di gestione,

e sarà presentato all'approvazione dell'Assemblea, accompagnato dalla relazione finanziaria e da quella del Collegio dei Revisori. Le relazioni devono essere redatte per iscritto. L'anno finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

### **Art. 15 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Indipendentemente dai provvedimenti della Federazione Italiana Tennis, quelli che può prendere il Consiglio Direttivo della Associazione sono:

- ammonizione;
- sospensione a termine;
- radiazione.

Per tali provvedimenti si applicano le norme regolamentari stabilite dalla Federazione Italiana Tennis.

### **Art. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

Lo Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 dei soci.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di

almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi quorum e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 17 - SCIOGLIMENTO**

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto obbligatoriamente a fini sportivi secondo la destinazione imposta dalla legge applicabile allo specifico settore di appartenenza dell'Associazione sentito, se istituito, l'Organismo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662 o ogni altro organismo di controllo previsti dall'impianto normativo applicabile.

La disciplina del presente Statuto deve ritenersi esplicitamente estesa a partecipanti o tesserati o associati di altri Enti che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte delle medesime Federazioni o Enti promozionali, nazionali od esteri, ai quali questa Associazione è affiliata.


Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili tutte le norme vigenti e previste in materia di associazioni senza scopo di lucro e correlate allo specifico settore di appartenenza dell'Associazione si applicano le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennis.

o o o o o

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale a spese dell'Associazione ed a tutte le incombenze di legge.

Il Presidente, verificato che l'ordine del giorno è stato svolto per intero e non essendoci null'altro da deliberare dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che è dichiarato immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

